

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3811

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

dal Ministro per le riforme istituzionali

(AMATO)

e dal Ministro dell'interno

(RUSSO JERVOLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1999

Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
del Senato della Repubblica»

ONOREVOLI SENATORI. - Questo Governo considera le riforme istituzionali un punto fondamentale del suo programma.

Pertanto, intende dare il suo contributo allo stesso processo di riforma del sistema elettorale, assumendo la responsabilità delle necessarie iniziative ai fini del dibattito parlamentare.

Tale processo di riforma, la cui esigenza è stata avvertita quasi subito dopo l'approvazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, è stato rafforzato ed accelerato anche dalla presentazione del quesito referendario.

La riforma che si propone non è in contrapposizione, anche quanto ai tempi, con quella referendaria, ma intende fornire una risposta coerente alla necessità di rafforzare incisivamente la natura maggioritaria del modello elettorale e, in generale, la governabilità del sistema.

Il presente disegno di legge si inserisce nella più complessiva riforma del sistema elettorale che, per la Camera dei deputati, un contestuale disegno di legge incentra sui seguenti punti:

a) elevazione al 90 per cento del totale del numero dei seggi da assegnare ai vincitori in altrettanti collegi uninominali;

b) previsione di un secondo turno di votazione qualora in un collegio nessun candidato raggiunga il 50 per cento dei consensi;

c) assegnazione del restante 10 per cento dei seggi come segue:

un numero non superiore a 23 seggi viene attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati di partiti, gruppi o movimenti che non si presentino nei collegi uninominali;

un pari numero di seggi viene attribuito alla coalizione vincitrice, a garanzia della stabilità di Governo;

i restanti seggi sono ripartiti non in maniera proporzionale, ma secondo il meccanismo dei migliori perdenti nei collegi uninominali.

Il presente disegno di legge, concernente l'elezione del Senato della Repubblica, si armonizza con i testi indicati nel modo seguente:

a) introduzione del doppio turno per i collegi nei quali nessun candidato raggiunga il 50 per cento di consensi ferma restando, peraltro, l'attuale percentuale dei collegi uninominali e la vigente disciplina per l'attribuzione degli ulteriori seggi;

b) eliminazione del meccanismo dello scorporo.

Si è ritenuto opportuno utilizzare la tecnica della sostituzione integrale delle norme contenute nel vigente testo unico delle leggi elettorali, anziché la loro novellazione parziale, per evidenti esigenze di chiarezza e leggibilità delle disposizioni.

Il nuovo testo degli articoli 2, 3, 15 e 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, dispone le modifiche descritte apportando, altresì, le conseguenti modifiche tecniche e procedurali.

Come si vede, il testo proposto, unitamente a quello concernente la riforma del sistema elettorale per la Camera dei deputati, mira ad assicurare un compiuto e definito assetto al sistema elettorale, che si muova nel solco del principio maggioritario e con l'obiettivo di assicurare una stabilità ai governi espressione della maggioranza voluta dagli elettori, senza per questo impedire che le formazioni «minori» possano assicurare, con la loro presenza, un insostituibile apporto al dibattito democratico e alla crescita civile e politica del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario a doppio turno. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali».

Art. 2.

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *1.* Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno per ciascuno dei due turni di cui all'articolo 15».

Art. 3.

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - *1.* L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto più del cinquanta per cento dei voti validi; qualora nessun candidato ottenga tale percentuale o in caso di parità, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo nella seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di decesso, impedimento permanente o rinuncia subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi immediatamente successivo. È proclamato eletto il candidato che al secondo turno ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è eletto il candidato più anziano di età.

2. La rinuncia alla candidatura, autenticata secondo le modalità indicate nel comma 5 dell'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, deve essere presentata all'ufficio elettorale regionale non oltre il decimo giorno antecedente la data del secondo turno elettorale. In caso di decesso od impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonchè alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perchè, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata comunicazione della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale, a mezzo del verbale».

Art. 4.

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *1.* Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione a conclusione del secondo turno, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 15.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti nel primo turno dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti nel primo turno da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 15, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi al primo turno nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati,

i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 15.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture della regione, perchè, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori».

